

(I) Redigere una breve relazione sulla conformità e adeguatezza del dossier di gara "Assistenza legale al Ministero della Cultura" – predisposta dalla PMU del Programma – alle regole e procedure PRAAG 2020;

(II) Redigere una breve relazione sulla conformità e adeguatezza della pratica di gara "Comunicazione e avviso" – predisposta dalla PMU del Programma – alle regole e procedure PRAAG 2020;

2.1. Il Prestatore si impegna a svolgere per conto del Committente attività di servizi legali, secondo i seguenti Termini di Riferimento:

2. Oggetto della prestazione del Prestatore

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

1. Premesse.

Le parti hanno concluso quanto segue:

Tutto ciò premesso,

- Nell'ambito del Progetto "EU for Economic Development – Tourism local economic development with a focus on cultural heritage" AID – 012293", approvato con contratto n. 2020/420-271 tra AICS e la Delegazione dell'Unione Europea a Tirana per il finanziamento, in gestione indiretta dell'iniziativa, che permetterà di coprire i costi relativi a servizi di assistenza legale;
- Sono presenti le disponibilità finanziarie alla voce costi di gestione;
- Si è riscontrato, data la peculiarità del servizio richiesto e le doti di professionalità necessarie, che il Prestatore possiede le competenze necessarie;
- All'interno dell'organico della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato;
- Il Prestatore ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli per tutto il periodo previsto dal presente contratto e secondo le modalità da questo stabilite;

Premesso che

(il Committente ed il Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le "Parti" e singolarmente come la "Parte").

il dott. Manol Simo, cittadino albanese, nato il _____, (qui di seguito il "Prestatore"), d'identità _____, (Albania), con documento _____,

e

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. Nino Merola.

tra

firmato in data 21.10.2021

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Rep. Contr. n. 10
del 21.10.2021

2.2. Al Prestatore è parimenti fatto divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con gli interessi o il prestigio del Committente per un periodo di sei mesi dalla conclusione dell'incarico.

2.3. Il Prestatore si impegna ad eseguire il proprio incarico approfondendo il massimo impegno e diligenza, offrendo la massima disponibilità per la realizzazione degli obiettivi del Committente osservando i doveri di contegno e riservatezza propri dell'attività svolta.

2.4. Il Prestatore accetta di essere sottoposto al controllo del Committente.

3. Retribuzione.

3.1. Il Committente, per le prestazioni effettuate dal Prestatore, si impegna a corrispondere a quest'ultimo un importo onnicomprensivo di Euro 2.400,00 al lordo delle imposte indirette.

3.2. Il Fornitore si impegna a fornire gli estremi del conto corrente bancario per il relativo versamento.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

4. Tasse.

Il Committente provvederà a trattenere, in anticipo, dalla somma di cui all'art. 3 di cui sopra, la ritenuta d'acconto, nella misura indicata dalla legge, e provvederà al loro versamento presso l'Ufficio delle imposte.

5. Luogo della prestazione dei servizi.

5.1. Il Prestatore effettuerà la propria prestazione in autonomia.

5.2. Per permettere al Prestatore lo svolgimento della propria prestazione, il Committente metterà a disposizione di quest'ultimo tutte le attrezzature ritenute necessarie all'adempimento dei propri impegni. Resta inteso che il Prestatore non potrà usare le attrezzature del Committente per motivi personali senza il preventivo assenso dello stesso.

6. Durata.

6.1. Il presente contratto è concluso a tempo determinato per un periodo totale di 7 (sette) giorni), concordati con il Committente, da prestare nel periodo compreso tra il 21.10.2021 fino al 28.10.2021.

6.2. Allo scadere del predetto periodo il contratto si intende tacitamente ed automaticamente risolto e non può essere rinnovato se non per espressa volontà delle Parti.

7. Risoluzione.

7.1. Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente a un suo dovere od obbligo rilevante previsto dal presente Contratto, allora la Parte non in colpa potrà risolvere il presente contratto dandone avviso scritto alla Parte inadempiente. Ai fini del presente articolo,

Il Prestatore verrà considerato inadempiente qualora ripetutamente violi o non ottemperi alle disposizioni del Commitmente.

7.3 Il Commitmente non potrà essere considerato responsabile se l'adempimento di ogni e qualsiasi previsione del presente contratto sia stato ritardato o impedito a causa di eventi di forza maggiore o "factum principis" ed in particolare per le seguenti ragioni: rivoluzioni, disordini, sommovimenti popolari, guerre, scioperi, incendi, inondazioni, atti di Dio, nazionalizzazioni, espropriazioni o atti governativi limitativi della libertà personale o d'impresa del Beneficiario.

8. **Mancanza del rapporto di lavoro fra le Parti.**
Le Parti accettano che il presente contratto non crea nessun rapporto di lavoro o di dipendenza fra di esse e, di conseguenza, è totalmente esclusa l'applicazione della legislazione di lavoro nei rapporti fra le Parti.


9. **Soluzione delle controversie e legge applicabile.**
Il presente contratto è regolato dalla legge Albanese. Tutte le controversie sorte con riguardo all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno soggette in primo luogo ad un tentativo di soluzione amichevole. In caso tale ipotesi non porti alcuna soluzione, la Corte Distrettuale di Tirana sarà competente a decidere la controversia.

10. **Modifiche.**
Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti, orali o scritti. Il presente contratto non potrà essere ceduto e nessun termine o condizione potranno essere aggiunti senza l'accordo esplicito di entrambe le parti. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto, firmata da entrambe le parti ed allegata al presente contratto. È esclusa ogni modifica orale al presente contratto.

11. **Codice di condotta**
Il Contraente agirà in ogni momento con imparzialità e in conformità con il codice di condotta della sua professione e con adeguata discrezione. Si astiene dal rilasciare dichiarazioni pubbliche concernenti il progetto o i servizi resi senza previa approvazione del Commitmente. Il contraente è tenuto a rispettare le norme etiche del codice di condotta di AICS, reperibile sul seguente link: <https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Codice-etico-e-di-comportamento-AICS.pdf>. Il rispetto del codice di condotta di cui al presente articolo costituisce obbligo contrattuale. L'inosservanza del codice di condotta è sempre considerata inadempimento contrattuale. Inoltre, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo può configurarsi come grave illecito professionale che può comportare sia la sospensione che la risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, ivi inclusa l'esclusione dalla partecipazione a future prestazioni di servizio con il Commitmente.

Per il Commitmente
Il Titolare della Sede Estera di Tirana

Nino Merola


Il Prestatore
Manol Simo

Manol Simo